

Comune di Cavaso del Tomba

Provincia di Treviso

Parere del revisore dei conti

n. 16/2017

Oggetto: art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004: utilizzazione del dipendente dell'Unione Montana Feltrina ing. Iunior Giovanni Dalla Sega da parte del Comune di Cavaso del Tomba.

In data 20 ottobre 2017 il sottoscritto revisore unico del Comune di Cavaso del Tomba, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 62 del 23.12.2014, esecutiva:

RICHIAMATA la previsione di cui all' art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*;

VISTO l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. N. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali"*;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

VISTA l'autorizzazione all'utilizzo del suddetto dipendente formulata dalla Unione Montana Feltrina e la disponibilità espressa dal dipendente interessato;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 42, della legge 06/11/2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione), entrata in vigore il 28 novembre 2012, che disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi;

RICHIAMATE le disposizioni afferenti ai casi ed ai limiti delle incompatibilità nonché al divieto di cumulo di impieghi pubblici contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del DPR 10/01/1957 n. 3, fatti salvi dal comma 1 del succitato art. 53;

RICHIAMATO l'art. 65 del DPR n. 3/1957 il quale dispone espressamente che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali e considerato che la legge speciale deve disporre in modo esplicito l'eccezione, altrimenti non può operare, perché illegittima;

CONSIDERATO che la richiesta di utilizzazione del dipendente dell'Unione Montana Feltrina si rende necessaria a fronte della carenza attuale di personale, aggravata dal pensionamento di una unità di personale di categoria C – Amministrativa nell'anno 2016 e di una unità di categoria B – operaio nell'anno 2017, non ancora sostituiti a fronte anche delle limitazioni in materia di assunzioni e, quindi, per perseguire l'intento di un a migliore gestione dei servizi rientranti nelle competenze degli uffici, in particolare, dell'Ufficio tecnico particolarmente gravato;

il sottoscritto Rolando Gatto, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

* visto il regolamento di contabilità;

* visti i limiti in materia di spesa di personale e verificato, da parte del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la sussistenza delle condizioni per procedere alla suddetta assunzione

* visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica della proposta;

* visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta;

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 76 del 13.10.2017.

Salgareda, 20 ottobre 2017

Il Revisore
Rag. Rolando Gatto

